CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI

INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

SOMMARIO

1. PREMESSA 3
2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 5
2.1 Definizione del virus 5
2.2 Sintomi 5
2.3 Trasmissione 6
2.4 Trattamento 6
3. PREVENZIONE 6
3.1 Informazione, formazione e addestramento 6
3.2 Regole generali fuori dall'ambito lavorativo 7
4. MISURE NEI CANTIERI 7
4.1 Adeguamento del PSC all'emergenza COVID-19 7
4.2 Mobilità del personale 8
4.3 Modalità di ingresso in cantiere 8
4.4 Misure ed istruzioni operative di prevenzione in cantiere 9
4.5 Verifica dell'attuazione delle misure 12
4.6 Sorveglianza sanitaria, Medico competente, RLS o RLST 12
4.7 Costi della sicurezza 13
4.8 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione 13
4.9 Ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore 13
ALLEGATO 1 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE IN CANTIERE 28
A) Norme e buone prassi 28
B) Protocollo di pulizia e sanificazione da eseguire in cantiere 29
C) Pulizia quotidiana e sanificazione periodica 30
D) Disinfezione e sanificazione ambientali e volumetriche straordinarie 30
E) Prodotti e metodologie di sanificazione e disinfezione ambientale 31
F) Tipologie di disinfettante in base all'efficacia virucida 32
G) Irrorazione o Nebulizzazione 33
H) Nebulizzazione umida o secca 33
I) Problematiche operative: interazione dei preparati per la sanificazione con strutture, impianti ed attrezzature 34
L) Protezione dei lavoratori durante e dopo le sanificazioni 34
ALLEGATO 2 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 35
A) Utilizzo di mascherine medico-chirurgiche e facciali filtranti FFP 35
ALLEGATO 3 – CHECK LIST DA UTILIZZARE NEI CANTIERI PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DEL COVID-19 41

Abbreviazioni

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.: D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"
PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento così come definito dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
CSP: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione così come definito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
CSE: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione così come definito dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
COMMITTENTE/RL: Committente o Responsabile dei Lavori, così come definito dall'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
PROTOCOLLO: insieme delle norme e modalità operative contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili" del 24.04. 2020 di cui al D.P.C.M. del 26.04.2020 (allegati VI e VII) e s.m.i.
DPI: Dispositivi di Protezione Individuale, di cui all'art. 74, comma 1, del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

N.B.: nel presente documento per **mascherina di "tipo chirurgico"** si fa riferimento alle mascherine che rispondono alle norme tecniche sui requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione ed i metodi di prova per le maschere facciali ad uso medico di tipo 1. Si tratta di dispositivi medici, generalmente composti da uno strato filtrante che viene posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto.

Limitatamente al periodo di emergenza è consentito produrre, importare ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione delle vie respiratorie in deroga alle attuali disposizioni, purché siano rispettati i requisiti di qualità e di efficienza. Tali mascherine sono considerate DPI qualora vengano date in utilizzo ai lavoratori che, nello svolgimento delle proprie attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

1. PREMESSA

Il presente documento deve considerarsi ed intendersi quale **integrazione al PSC originario e di riferimento** ed intende fornire indicazioni e prescrizioni utili ai fini della sicurezza nei cantieri stradali ed edili in merito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in atto. Le indicazioni e le prescrizioni contenute e fornite in questo documento NON possono ritenersi sostitutive bensì soltanto integrative alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La presente integrazione al PSC si rende necessaria in quanto, nel periodo intercorso dal 23 Febbraio 2020 ad oggi, si sono succeduti importanti provvedimenti legislativi a cui hanno fatto seguito alcuni protocolli condivisi per la regolamentazione finalizzata al contenimento della diffusione del COVID-19. Tale integrazione persegue, quindi, l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza per ogni singolo cantiere, in relazione al rischio da contagio da COVID-19, fornendo indicazioni e prescrizioni per attuare i livelli di sicurezza minimi proposti all'interno dei vari Protocolli.

Le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente documento integrativo al PSC saranno valide per il periodo che va dalla riapertura del cantiere fino alla fine della durata della pandemia ovvero fino al 31.07.2020 (data fissata dal protocollo del MIT per l'applicazione delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19). Qualora la situazione di emergenza in corso dovesse protrarsi oltre tale data e le condizioni di sicurezza determinate dai Protocolli attualmente in vigore dovessero essere confermate o modificate o, ancora, qualora sopraggiungessero nuovi elementi in merito alle stesse misure di prevenzione e protezione da attuare, sarà necessario un ulteriore aggiornamento del presente documento e, se ritenuto opportuno dal CSE, anche dei relativi costi della sicurezza.

Tale documento viene redatto in base ai contenuti delle seguenti fonti normative e protocolli di intesa:

- "Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi", condiviso e sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI e ALLEANZA COOPERATIVE, adottato in data 14.03.2020;
- **Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18** (cd. Decreto "Cura Italia"), con particolare riferimento ai seguenti articoli:
  - art. 16, comma 1, in cui viene precisato che "…fino al termine dello stato dell'emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento delle loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), di cui all'art. 74, comma 1, del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 34, comma 3, del D.L. del 2 Marzo 2020 n. 9";
  - art. 16, comma 2: "… ai fini del comma 1, […], gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive della marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio";
  - art. 42, comma 2: "Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell' infortunato.[…]. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale del 27 Febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai Datori di Lavoro pubblici e privati";
  - art. 45, comma 1: "Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 Aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico";
  - art. 92, comma 4: "In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 Ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 Luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del D.Lgs. del 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i., ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo".
- "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili", condiviso tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS, RFI, ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in data 19.03.2020;
- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del settore edile - Linea guida per il settore edile", sottoscritto in data 24.03.2020 da ANCE, ACI-PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM, FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL;
- **D.P.C.M. del 26.04.2020, allegato VI**: "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", con particolare riferimento ai seguenti punti:
  - punto 2, riguardante le modalità di ingresso del personale;
  - punto 6, che tratta i Dispositivi di Protezione Individuale;
  - punto 10, che fornisce chiarimenti in merito al mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale, ovvero che la mancanza di formazione non comporta l'impossibilità a proseguire lo svolgimento dello specifico ruolo;
- **D.P.C.M. del 26.04.2020, allegato VII**: "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" del 24 Aprile 2020, il quale indica specifiche misure per i cantieri tra le quali:
  - punto 5 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

- ✓ qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine ed eventuali altri dispositivi di protezione se e in quanto disposti dalle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso, se necessario, alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- ✓ il CSE, ove nominato ai sensi del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., provvede al riguardo ad integrare il PSC e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;
- ✓ il Datore di Lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori ed alle maestranze impegnate nelle lavorazioni gli indumenti da lavoro prevedendo, inoltre, alla distribuzione di tutti i DPI, anche utilizzando tute usa e getta se ed in quanto necessarie a causa della ubicazione del cantiere;

➢ punto 9 sulla sorveglianza sanitaria:

- ✓ la sorveglianza sanitaria deve proseguire nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste;
- ✓ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- ✓ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

I Protocolli di cui sopra sono stati redatti in attuazione della misura, contenuta all'art. 1, comma 1, numero 9), del DPCM del 11 Marzo 2020, che raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, con lo specifico obiettivo di proseguire (o riprendere, come nel caso della maggioranza dei cantieri edili) le attività produttive **garantendo la presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.**

2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

2.1 DEFINIZIONE DEL VIRUS

I Coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie.

I Coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli ed i pipistrelli) ma in alcuni casi, seppure raramente, possono evolversi ed infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Il COVID-19 è un nuovo ceppo di Coronavirus che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan (Cina) a Dicembre 2019. Nella prima metà del mese di Febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc…), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di Coronavirus.

Sempre nella prima metà del mese di Febbraio (precisamente l'11 Febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo Coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, il 2019 appunto.

(Fonte: Ministero della Salute – www.salute.gov.it)

2.2 SINTOMI

I sintomi più comuni di un'infezione da Coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino

la morte. In particolare, i Coronavirus, **nei comuni essere umani, causano di solito malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo**. I sintomi possono includere:

- ✓ naso che cola
- ✓ mal di testa
- ✓ tosse
- ✓ gola infiammata
- ✓ febbre
- ✓ una sensazione generale di malessere.

2.3 TRASMISSIONE

La principale via di trasmissione del virus, secondo l'OMS ed in base ai dati attuali disponibili, avviene attraverso **il contatto stretto con persone sintomatiche**. È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che persone nelle fasi prodromiche della malattia e, quindi, con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

Il virus si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, ad esempio, tramite:

- ✓ la saliva, tossendo e starnutendo;
- ✓ le mani, toccando con mani contaminate - non ancora lavate - bocca, naso o occhi.
- ✓ contatti diretti personali.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Il periodo di incubazione dovrebbe essere compreso tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano attualmente il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria ma anche per contatto indiretto, come ad esempio attraverso oggetti e/o superfici contaminate da secrezioni. Per questo motivo è utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle mani e delle superfici. I locali, le aree e le superfici potenzialmente contaminate, prima del loro riutilizzo, devono essere puliti con acqua e detergenti comuni e disinfettati con prodotti disinfettanti noti per essere efficaci contro i Coronavirus: Ipoclorito di Sodio allo 0,1% o Etanolo al 70%.

Normalmente, le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

2.4 TRATTAMENTO

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo Coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

3. PREVENZIONE

3.1 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul luogo di lavoro devono essere:

- ✓ **informati**, ovvero devono acquisire le conoscenze utili all'identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro;
- ✓ **formati**, ovvero devono seguire un percorso educativo attraverso il quale il lavoratore acquisisce le competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in merito all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi;
- ✓ **addestrati**, ovvero i lavoratori devono apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi (anche di protezione individuale), e le procedure di lavoro.

Il Datore di Lavoro cura, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale per la formazione/sicurezza delle

costruzioni ovvero di soggetti autorizzati alla formazione in materia di sicurezza, che **ogni lavoratore riceva un'informazione, una formazione ed un addestramento sufficienti ed adeguati riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro in merito all'emergenza epidemiologica**. Per i lavoratori stranieri andrà curata, se del caso, la predisposizione e fornitura di materiali nella loro "lingua madre" ovvero il ricorso ad idonea info-grafica. Per tale adempimento in materia di informazione, formazione ed addestramento dovrà essere disponibile un'adeguata attestazione.

L'ambito informativo riveste una fondamentale importanza nelle misure di prevenzione in quanto è indirizzato, tra l'altro, a:

- ✓ sensibilizzare i lavoratori sulle nuove finalità dei DPI in loro dotazione. Nei cantieri stradali ed edili è sovente prescritto l'utilizzo di guanti, mascherine ed occhiali per i rischi specifici; tuttavia, lo scopo dell'adozione e le modalità di utilizzo di questi DPI è sostanzialmente diversa e detta circostanza deve essere acquisita in modo chiara dal lavoratore;
- ✓ fornire specifiche informazioni riguardanti le modalità di ingresso in cantiere (con particolare riguardo al trattamento dei dati personali relativi alla misurazione della temperatura corporea);
- ✓ informare i lavoratori del fatto di non poter fare ingresso nel cantiere nel caso in cui siano presenti sintomi del COVID-19 e di dover dichiarare tempestivamente laddove tale sintomatologia si manifesti successivamente all'ingresso nel luogo di lavoro.

Per quanto detto, il CSE, nell'ambito dell'aggiornamento del PSC, prescriverà la possibilità di accesso al cantiere solo dopo la verifica degli adempimenti in materia di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, nonché dopo la verifica dell'integrazione del POS (o PSS) con le misure adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 da parte del Datore di Lavoro, in accordo con RSPP, Medico Competente e sentiti gli RLS/RLST (art. 2, comma 6, del D.P.C.M. del 26 Aprile 2020, Allegato 7).

Alle consuete modalità di gestione dell'ambito della informazione, formazione ed addestramento per il contrasto ed il contenimento dell'emergenza pandemica COVID-19, il Datore di Lavoro potrà utilmente adottare strumenti tecnologici innovativi personalizzati per il singolo cantiere/livello di rischio specifico, operatore e tecnica costruttiva da adottarsi, come ad esempio l'utilizzo di applicazioni su smartphone o altri supporti informatici che consentano interattività e che siano di uso comune.

3.2 REGOLE GENERALI FUORI DALL'AMBITO LAVORATIVO

È possibile ridurre il rischio di infezione seguendo alcuni accorgimenti:

- ✓ lavarsi frequentemente le mani;
- ✓ porre attenzione all'igiene delle superfici;
- ✓ evitare i contatti stretti e protratti con persone che presentino sintomi influenzali.

Nel caso in cui si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto, si provvederà a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto di Coronavirus. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- ✓ evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
- ✓ se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- ✓ lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente a contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- ✓ far eliminare direttamente al paziente ed in un sacchetto impermeabile i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito dal personale sanitario.

4. MISURE NEI CANTIERI

4.1 ADEGUAMENTO DEL PSC ALL'EMERGENZA COVID-19

Fase propedeutica alla ripresa/avvio delle attività lavorative nei cantieri è l'adeguamento/aggiornamento del PSC da parte del CSE (o CSP) con la specifica introduzione del rischio di contagio da COVID-19.

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, il RSPP e sentito gli RLS/RLST, adegua il POS (o PSS) secondo le indicazioni del presente documento, ovvero secondo le prescrizioni del CSE/CSP ove previsti, con particolare riferimento in merito a quanto segue:

- mobilità del personale;
- modalità e gestione dell'ingresso in cantiere del personale proprio del cantiere stesso e dei fornitori esterni;
- misure/istruzioni operative da adottare per lo svolgimento delle attività di cantiere;
- modalità di verifica delle disposizioni attuate.

Resta salva la facoltà del CSE di coinvolgere il progettista al fine di valutare modifiche alle tecnologie previste per realizzare l'opera o parte di essa che consentano di ridurre il rischio di contaminazione del personale impiegato.

L'adeguamento del PSC, infine, deve prevedere la valutazione di eventuali maggiori oneri della sicurezza sopportati dall'Impresa Appaltatrice.

Restano salve tutte le altre prescrizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

4.2 MOBILITÀ DEL PERSONALE

Il Datore di Lavoro garantisce che il proprio personale sia idoneamente informato circa le modalità e le condizioni secondo le quali potrà recarsi sul posto di lavoro, ovvero:

- di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con un caso confermato di COVID- 19 negli ultimi 14 giorni;
- di non avere febbre né altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
- di impegnarsi a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera);
- nel caso in cui sia già risultato positivo all'infezione Sars-Covid 2 potrà recarsi a lavoro solo avendo preventivamente inoltrato certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone.
- di impegnarsi, nell'ambito delle proprie attività, ad adottare tutte le misure per ridurre il rischio di contagio (distanza con le altre persone di almeno 1 metro, misure di igiene delle mani, procedure specifiche).

Per quanto riguarda la mobilità del personale con mezzi aziendali, sia all'esterno del cantiere che all'interno dello stesso, il Datore di Lavoro deve (ed il CSE verificherà che questo sia stato fatto):

- fornire gli autisti ed il personale di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc…);
- in caso sia necessario l'utilizzo promiscuo del mezzo, prevedere l'utilizzo di più mezzi di trasporto, ovvero, in caso di impossibilità, dare in dotazione mascherine chirurgiche nuove e guanti da indossare dopo la detersione delle mani con soluzione idroalcolica prima della salita.

4.3 MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Il CSE individua in maniera univoca le modalità di ingresso al cantiere da parte del personale addetto ai lavori e da parte dei fornitori/visitatori.

Per il personale addetto ai lavori il CSE dovrà prevedere in via esemplificativa che:

- ✓ il Datore di Lavoro assicuri l'avvenuto controllo quotidiano della temperatura corporea, anche qualora sia preventivamente eseguita dal lavoratore prima dell'accesso in cantiere e, comunque, prima dell'inizio del turno di lavoro conformemente alle indicazioni da lui fornite. A tal fine, per il controllo della temperatura corporea si potrà anche far ricorso ad un termometro a infrarossi o all'utilizzo di termo scanner in qualunque caso adottando una specifica procedura messa a punto in collaborazione con il Medico Competente, adottata nel POS (o PSS) ed indicata nel PSC/aggiornamento PSC. Tali operazioni dovranno essere svolte nel rispetto del trattamento dei dati personali, ovvero senza registrazione dei dati acquisiti e comunque secondo normativa vigente (vedi nota 1 del Protocollo MIT del 24.04.2020). **Se la temperatura risulta superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso al cantiere**. Le persone in tale stato saranno invitate a rientrare al proprio domicilio ed a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e/o il Dipartimento di Sanità Pubblica ed a seguire le loro indicazioni;

- ✓ prevedere una zona di distribuzione DPI usa e getta (mascherine e guanti) attrezzata per lo smaltimento dei dispositivi utilizzati dal personale per la mobilità verso il cantiere.

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito ed uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel PSC. Pertanto, risulta opportuno:

- ✓ prevedere un presidio dell'ingresso al cantiere (citofoni, guardianie, ecc…);
- ✓ individuare zone di carico/scarico all'interno del cantiere;
- ✓ che l'autista non abbandoni l'abitacolo; nel caso fosse indispensabile alle operazioni di carico/scarico la sua presenza, egli dovrà mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro ed indossare idonei DPI (mascherina e guanti) nel caso risultasse necessario l'avvicinamento tra gli operatori;
- ✓ attrezzare il cantiere con servizi igienici destinati ai fornitori/visitatori (ove necessaria la presenza);
- ✓ vietare l'ingresso agli spogliatoi/mense ai fornitori/visitatori;
- ✓ rendere disponibili ai fornitori/visitatori prodotti igienizzanti, DPI ed un contenitore di smaltimento per gli stessi DPI.

4.4 MISURE ED ISTRUZIONI OPERATIVE DI PREVENZIONE IN CANTIERE

Per tutte le lavorazioni in cui si ravvisano criticità in ordine al mantenimento di un'efficace distanziamento interpersonale almeno superiore ad 1 metro, dovranno essere individuate dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, il RSPP e sentiti gli RLS/RLST, **idonee procedure ed istruzioni operative indicando i DPI da indossare**, per rendere possibile l'esecuzione delle lavorazioni in sicurezza sulle base delle conoscenze e delle tecnologie attuali, tenendo conto di efficacia e praticità di utilizzo e del fatto che i DPI rappresentano la misura di protezione inserita a valle di un più ampio sistema di interventi organizzativi e procedurali. A quanto appena detto, il personale addetto dovrà strettamente attenersi. A titolo esemplificativo possiamo prioritariamente indicare le seguenti misure:

- ✓ **durante l'esecuzione di tutte le lavorazioni è obbligatorio rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro. Nel caso in cui sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, questi dovranno indossare, in assenza di altre situazioni di rischio, mascherina chirurgica monouso.** Se per altri rischi sono già previste mascherine FFP2/FFP3 andrà dotata tutta la squadra dello stesso tipo di maschere. **Senza tali misure di sicurezza è VIETATA la lavorazione**, secondo il disposto dei DPCM citati in premessa;
- ✓ il Datore di Lavoro di ogni Ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, subappaltatori e Lavoratori Autonomi, che venga effettuata la pulizia e la sanificazione utilizzando i normali detergenti e successivamente prodotti come Alcool Etilico a concentrazione al 70% o prodotti a base di Cloro ad una concentrazione di 0,1-0,5% di Cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida:

  - **quotidiana** dei locali ed ambienti chiusi (ad es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio, servizi igienici, ecc…), concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad es. porte, maniglie, tavoli, servizi igienici), delle postazioni di lavoro degli addetti alla conduzione di macchine ed attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali (pulsantiere, quadri di comando, volante ecc…), di parti e superfici toccate di frequente ad uso promiscuo (pulsantiere, quadri di comando, volanti, maniglie, bagni, tavoli mensa).

  - **periodica,** ovvero pulizia più estesa ed approfondita con l'utilizzo degli stessi prodotti detergenti e disinfettanti. La periodicità andrà definita in relazione alle caratteristiche ed alle modalità di utilizzo dei locali e dei mezzi in collaborazione con il Medico Competente, RSPP e RLS o RLST. Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione devono essere formati ed inderogabilmente dotati di tutti gli indumenti ed i DPI. Le procedure di pulizia e sanificazione dovranno identificare, oltre alle modalità di effettuazione, anche modalità di verifica/controllo (ad esempio tenuta di un registro);

- laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la **sanificazione periodica** secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 ed il loro funzionamento deve essere garantito senza ricircolo, 24 ore su 24, per 7 giorni la settimana, per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni; altrimenti, ne deve essere previsto lo spegnimento garantendo al massimo la ventilazione dei locali;
- eventuali impianti di riscaldamento/raffreddamento devono essere tenuti spenti per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV2 in aria. Se non è possibile tenere fermi gli impianti, sarà necessario pulirli almeno 2 volte alla settimana ovvero secondo le indicazioni del costruttore.

✓ aggiornare il layout di cantiere al fine di identificare, ove possibile, percorsi che non consentono al personale di incrociarsi a distanza ravvicinata;

✓ adottare, per quanto possibile, squadre di lavoratori composte dal medesimo personale ed impegnate presso il medesimo cantiere al fine di contenere le possibilità di diffusione del contagio all'interno dei diversi cantieri presenti sul territorio;

✓ il Datore di Lavoro di ogni Ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, subappaltatori e Lavoratori Autonomi la possibilità di una corretta igiene delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica come misura per ridurre il rischio di infezione. Dovrà assicurare la disponibilità di soluzioni idroalcoliche in più punti all'interno del cantiere, all'ingresso del cantiere, in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi, comuni, ed in ogni caso in prossimità dei luoghi ove sono in corso lavorazioni. I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione più volte nell'arco della giornata lavorativa ed in ogni modo quantomeno all'ingresso/uscita dal cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici;

✓ il Datore di Lavoro dovrà verificare che i mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale, ecc…), vengano igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie, ecc…), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica;

✓ **gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio**. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare, è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze. Il Datore di Lavoro verifica tale circostanza;

✓ l'impiego di ascensori e montacarichi con cabina chiusa (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego prioritariamente di mascherina chirurgica monouso;

✓ i comandi e le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso;

✓ per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l'una dall'altra. Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L'importante è che, durante la pausa pranzo, venga rispettata la distanza minima di 1 metro tra ogni lavoratore e che gli stessi non siano seduti l'uno di fronte all' altro. Il locale adibito alla refezione, nel caso in cui siano presenti più lavoratori, dovrà essere permanentemente areato. I lavoratori dovranno procedere alla igienizzazione delle superfici di contatto prima e dopo la consumazione del pasto. In prossimità del locale mensa dovrà essere garantita la presenza di gel sanificante (da utilizzare per la disinfezione prima dell'entrata ed all'uscita, prima di indossare i DPI), nonché di contenitori per lo smaltimento di DPI dismessi (mascherina, guanti, ecc…). Nell'impossibilità di ricavare un locale adibito a mensa, andrà assicurata la possibilità di consumare il pasto in condizioni igienicamente adeguate, sicure, protetti dalle intemperie e dall'irraggiamento solare, con mantenimento delle previste misure di prevenzione del contagio. In ogni caso, **la consumazione del pasto non dovrà mai avvenire in interferenza con attività lavorative in corso**;

✓ negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima. Gli spogliatoi dovranno essere dotati di un numero idoneo di armadietti affinché ogni lavoratore possa avere la possibilità di riporre separatamente gli indumenti personali da quelli utilizzati per l'attività del cantiere (armadietto

dotato di anta di separazione ovvero due armadietti). Nell'impossibilità di ricavare uno o più locali adibiti a spogliatoio, compatibili con le misure di prevenzione sopra citate, potranno essere individuati uno o più luoghi con condizioni igienicamente adeguate e sicure dove sia possibile cambiarsi e riporre abiti e DPI personali (stivali, giacche, ecc…), anche prevedendo contenitori o borsoni facilmente lavabili. In prossimità dello spogliatoio dovrà essere garantito un punto di distribuzione di idonei DPI monouso, di gel sanificante nonché di contenitori per lo smaltimento di DPI dismessi (mascherina, guanti, tute monouso, etc…);

- ✓ l'attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista nel layout di cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 metro tra le persone e, nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario dotarsi prioritariamente di mascherina chirurgica monouso. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture, ecc...) dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica);
- ✓ andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 Marzo 2020;
- ✓ in cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2/FFP3 e visiera paraschizzi;
- ✓ il Datore di Lavoro deve definire preventivamente le modalità di controllo dell'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere (Protocollo MIT del 24.04.2020);
- ✓ il Datore di Lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 (Protocollo MIT del 24.04.2020);
- ✓ fino al cessare dell'emergenza, nel rispetto del CCNL ed in accordo con le rappresentanze sindacali, le Imprese potranno disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta ed all'uscita;
- ✓ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;
- ✓ il Datore di Lavoro in collaborazione con il Medico competente, RSPP, RLS/RLST dovrà definire una procedura di gestione di lavoratori sintomatici (comparsa di sintomi di infezione respiratoria ovvero di temperatura corporea superiore a 37,5°C). Dovrà essere individuata la figura (ad esempio addetto all'emergenza, Preposto o altro) alla quale il lavoratore dovrà fare riferimento ed appositamente formata sulle corrette procedure da seguire. Al lavoratore dovrà essere fornita immediatamente una mascherina e dovrà essere allontanato dagli altri lavoratori ed accudito in un locale per procedere al contatto del medico di medicina generale e/o del Dipartimento di Sanità Pubblica per l'applicazione delle procedure necessarie, facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:
  - il numero 1500 del Ministero della Salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
  - il numero di emergenza nazionale 112;
  - il numero verde regionale 800 033 033.
- ✓ il Datore di Lavoro, nel caso di una persona presente in cantiere e riscontrata positiva al tampone COVID-19, collabora con il Dipartimento di Sanità Pubblica per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" e segue le indicazioni dello stesso.

4.5 VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i Datori di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti delle Imprese affidatarie ed esecutrici, nonché il CSE hanno l'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

È evidente l'obbligo da parte dei lavoratori di rispettare le indicazioni ricevute dal Datore di Lavoro, in ottemperanza all'art. 20 del richiamato Decreto.

È opportuno riflettere sulla circostanza che la possibilità di contagio in conseguenza di comportamenti inadeguati da parte dei lavoratori (e di tutti coloro che operano in cantiere) possa configurarsi come rischio grave ed immediato. In tal caso, a seguito di azioni di verifica, il CSE è chiamato ad attuare quanto previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 92 del Decreto, contestando l'inottemperanza alle misure disposte all'Impresa e segnalando al Committente/RL tale inadempienza.

Qualora il Committente/RL non adottasse provvedimenti, il CSE è chiamato a darne comunicazione alla ASL ed alla ITL.

L'intervento dell'Organo di Vigilanza, in tal caso, potrà comportare una informativa alla Prefettura che potrebbe adottare provvedimenti di sospensione dell'attività.

Il Datore di Lavoro ha facoltà di individuare e disporre l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi per la verifica attiva del mantenimento della distanza interpersonale, a livello collettivo/individuale (quali ad esempio l'utilizzo di applicazioni su smartphone o altri supporti informatici che consentano interattività e che siano di uso comune). Tali strumenti potranno segnalare con vibrazione/segnale acustico ogni qualvolta non sia stata rispettata la distanza predefinita così da consentire un immediato ravvedimento da parte dei lavoratori stessi; sarà, inoltre, opportuno che si possano estrarre, nel rispetto della privacy e previo assenso, dati registrati utili in termini di mancato distanziamento sia in caso di contagio diretto che di esposizione al contagio diretto di lavoratori, consulenti, fornitori e visitatori.

4.6 SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS O RLST

Il Protocollo condiviso e sottoscritto il 19 Marzo ed integrato il 24 Aprile 2020 fornisce indicazioni in merito alla sorveglianza sanitaria, alle funzioni del Medico Competente e del RLS o RLST:

- ✓ la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- ✓ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- ✓ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- ✓ nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST nonché con il Direttore di cantiere ed il CSE (ove nominato ai sensi del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.);
- ✓ deve essere messo a disposizione dei lavoratori l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono del Medico Competente a cui potersi rivolgere nel caso in cui il lavoratore ritenga che la propria condizione di salute possa rappresentare un rischio aggiuntivo di contrarre la malattia;
- ✓ per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente

alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, art. 41, c. 2, lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e, comunque, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

4.7 COSTI DELLA SICUREZZA

Il CSE provvede, ai sensi del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., **ad integrare il PSC ed a valutare l'eventuale aggiornamento della stima dei costi della sicurezza.**

Il paragrafo 4 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, individua tra i costi che devono essere stimati, quelli derivanti da:

- *misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;*
- *procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;*
- *eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- *misure di coordinamento relativo all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.*

La predisposizione degli strumenti attuativi presuppone costi ed oneri per la sicurezza (i costi, definiti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08, saranno a carico del Committente, mentre gli oneri saranno a carico dell'Impresa affidataria e/o delle imprese esecutrici).

La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o ancora sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Da quanto sopra riportato, quindi, nonché da quanto indicato tra le misure specifiche di cantiere che il CSE potrà disporre in fase di adeguamento del PSC, ne potrà scaturire l'eventuale necessità di aggiornamento anche della stima dei costi della sicurezza.

4.8 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- ✓ È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e del RLS/RLST;
- ✓ laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali;
- ✓ potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale e ad iniziativa dei soggetti firmatari di uno specifico protocollo, Comitati per specifiche finalità, anche con il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia, comunque, che rimangono ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia Unica per le Ispezioni del Lavoro ("Ispettorato Nazionale del Lavoro",) e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

4.9 IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE

Il Protocollo condiviso chiarisce, nel periodo dell'emergenza, **le ipotesi ovvero le cause di sospensione delle attività valutate ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore**, anche relativamente

all'applicazione di eventuali decadenze o sanzioni penali connesse a ritardati od messi adempimenti.

La **sospensione delle lavorazioni** si verifica qualora:

- ✓ la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine ed eventuali altri DPI se disposti dalle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini);
- ✓ l'accesso agli spazi comuni (per esempio le mense) non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze;
- ✓ venga accertato il caso di un lavoratore affetto da COVID-19 e, a seguito di ciò, vi sia la necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni;
- ✓ vi sia il pernottamento degli operai ma il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili;
- ✓ si verifichi l'indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

La ricorrenza di una o più delle ipotesi sopra citate dovrà essere verificata ed attestata dal CSE. Il Protocollo, inoltre, specifica che le ipotesi riportate sono da intendersi come "meramente esemplificative e non esaustive".

TABELLE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Nelle tabelle che seguono sono indicate, nella prima colonna, le misure proposte dai Protocolli sopra indicati, mentre nella seconda colonna sono evidenziati gli strumenti attuativi prescritti dallo scrivente CSE per permettere l'inizio ed il proseguimento delle attività di cantiere.

INFORMAZIONE					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
1.1	Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria.	a) Addetto al controllo (all'ingresso del cantiere).*			
		b) Strumenti per la misurazione della temperatura corporea (termoscanner).*			
		c) Predisporre locale per isolamento addetto con contagio sospetto			
		c.1) trasporto a/r distanza max 50 km			
		c.2) piazzola box supplementari			
		* La misurazione della temperatura può avvenire in azienda; il Datore di Lavoro rilascia specifica dichiarazione.			
1.2	Non si può entrare o permanere in cantiere qualora sussistano le condizioni di pericolo da contagio (sintomi di influenza, temperatura corporea, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.).				
1.3	Rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene).	a) Predisporre documento informativo all'ingresso di cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati con indicazione delle misure comportamentali.			
		b) Prevedere cartelli di cantiere (info grafiche) del tipo di quelle elaborate da CNCPT.			
		c) Fornitura e affissione di informative agli ingressi e presso i locali.			
		d) Cartelli di cantiere CNCPT.			
1.4	Informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.				
1.5	Informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	a) Predisporre documento informativo all'ingresso di cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati con indicazione delle misure comportamentali.			

MODALITÀ ACCESSO FORNITORI					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
2.1	Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.	a) Gli accessi al cantiere devono rimanere sempre chiusi, apribili all'occorrenza.			
		b) Predisporre documento da inviare a tutti i fornitori, con le procedure di ingresso, transito e uscita.			
		c) Predisporre documento con le note comportamentali da inviare via mail a tutti i fornitori.			
2.2	Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.	a) Servizio di trasporto con garanzia distanze interpersonali (fornire modello autocertificazione ed eventualmente mascherina in dotazione).			
2.3	Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.	a) Predisporre bagno chimico per esterni e provvedere alla pulizia giornaliera dello stesso.*			
		b) Apporre cartelli di divieto utilizzo bagni dedicati al personale di cantiere.			
		* Predisposizione non sempre necessaria. È importante differenziare i bagni per esterni con quelli dedicati al personale di cantiere.			
2.4	Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.	a) Organizzare trasporti singoli e prevedere parcheggi predisposti.	Tale onere necessita di integrazione contrattuale, oltre agli oneri previsti nell'integrazione del PSC.		
		b) All'interno dei mezzi mantenere distanza interpersonale di 1 m			

2.5	Va ridotto per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, previste per il cantiere.				
PULIZIA E SANIFICAZIONE CANTIERE					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
3.1	Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.	a) Pulizia e sanificazione* blocco bagni/spogliatoio Impresa affidataria. b) Pulizia e sanificazione blocco bagni/spogliatoio subappaltatori. c) Pulizia e sanificazione uffici Committente. d) Pulizia e sanificazione refettorio. e) Sanificazione e igienizzazione sollevatori e muletti. f) Sanificazione e igienizzazione Cabine gru e pulsantiere (quando approntate). g) Sanificazione e igienizzazione Autovetture di servizio (proprietà e noleggio). h) Sanificazione e igienizzazione Furgoni trasporto persone. i) Pulizia e sanificazione bagni chimici. * si confronti allegato 1 Sanificazione giornaliera di tutti i box.			
3.2	Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.	a) Predisposizione check-list per verifica strumenti di lavoro e verifica locali.			
		b) Fornitura detergente per pulizia strumenti di lavoro.			
		c) Ogni strumento deve essere utilizzato sempre dalla stessa persona.			
3.3	Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.	a) Predisposizione check-list per verifica sanificazione alloggiamenti e locali esterni.			
		b) Provvedere a sanificare gli alloggiamenti ed i locali esterni al cantiere.			

3.4	Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.	a) Pulizia e sanificazione straordinaria di locali, alloggiamenti e mezzi. Costo riferito a caduno box.			
3.5	La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).	a) Definire la periodicità della sanificazione.* * La periodicità della sanificazione dovrà essere effettuata dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il MC, il RSPP e il RLS). La periodicità potrà variare in base ai locali da sanificare (mensa, spogliatoio, bagni, uffici, ecc…)			
3.6	Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).	a) Richiedere alle aziende che effettuano pulizia e sanificazione i protocolli di intervento.			
		b) Effettuare cooperazione e coordinamento con azienda che effettuerà pulizia e sanificazione.			
3.7	Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.	a) Richiedere agli operatori che effettuano pulizia e sanificazione l'utilizzo dei necessari DPI.			
3.8	Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.	a) Richiedere autocertificazione per utilizzo prodotti conformi.			
PRECAUZIONI IGENICHE PERSONALI					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
4.1	È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni.	a) Prevedere blocchi lavaggio mani nelle zone di lavorazione *. * Per cantieri di piccola dimensione, utilizzare blocco bagni esistente.			
4.2	Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.	a) Fornire mezzi detergenti per le mani			
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			

5.1	L'adozione delle misure di igiene e dei dpi indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi.	a) Fornire mascherine ffp2 e ffp3. (1 maschere/gg)			
		a.1) Fornire mascherine tipo chirurgico.			
		b) Fornire occhiali di protezione ogni 15 gg.			
		c) Fornire guanti monouso in nitrile.			
		I dpi sono un costo solo per attività interferenti.			
5.2	Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.	a) Fornire specifico addestramento sull'uso delle mascherine.			
5.3	Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Vedi 5.1 Le mascherine chirurgiche devono essere fornite a tutti gli accedenti al cantiere. I dpi (del tipo ffp2 e ffp3 senza valvola) saranno utilizzati solo in funzione del rischio da prevenire.			
5.4	È favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf).	Vedi 4.2			
5.5	Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.	Vedi punto 5.1 e punto 5.3			
5.6	Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.				
5.7	Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.	a) Prevedere pause per vestizione/svestizione e riposo per l'utilizzo continuo dei dpi.			

5.8	Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento.	a) Verifica presenza cassetta pronto soccorso completa			
GESTIONE SPAZI COMUNI					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
6.1	L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori.	a) Predisporre baracca refettorio e spogliatoio.			
		b) Trasporto a/r distanza max 50 km.			
		c) Piazzola box supplementari.			
		d) Organizzare gli spazi comuni in modo da avere spazio interpersonale di 1 m.			
		e) Prevedere turni di utilizzo spazi comuni.			
6.2	Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.	Vedi punto 3.1			
6.3	Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande.	Vedi punto 3.1			
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
7.1	In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.	a) Elaborazione nuovo cronoprogramma.			
		b) Predisporre nuovo layout di cantiere.			
		c) Modifica orario di ingresso ed uscita e orari di gestione degli spazi comuni.			

GESTIONE PERSONA SINTOMATICA					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
8.1	Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.	a) Prevedere baracca per eventuale isolamento persona sintomatica (vedi punto 1.1.c).			
		b) Redazione apposita procedura e adozione della stessa nel POS e nel PGE.			
8.2	Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.	a) Realizzare modulistica per contatti stretti (identificazione e allontanamento cautelativo dei lavoratori identificati come "contatti stretti").			
SORVEGLIANZA SANITARIA					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
9.1	La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).				
9.2	Privilegiare, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.				
9.3	La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.				

9.4	Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	a) Effettuare RC con MC, Datore lavoro, RLS, DTC e CSE per applicazione misure COVID-19.			
9.5	Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.				
FORMAZIONE					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
10.1	Sono sospesi ed annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.				
10.2	Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista).				
DISTANZA DI SICUREZZA					
	Descrizione misura	**Strumenti attuativi**			
11.1	Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia	a) Favorire lo sfasamento temporale e spaziale per il rispetto della distanza interpersonale minima.			

	possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, 11.1 Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.	b) Fornire i necessari dpi (o le mascherine chirurgiche) in caso di attività interferenti svolte da imprese diverse.			
11.2	Definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).	a) Aggiornare il POS con i nominativi degli addetti alla verifica dell'applicazione delle misure.			
11.3	Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro**.**	Vedi punto 6.1			
11.4	In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza di un metro come principale misura di				

	contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e guanti monouso conformi alle diposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni.				

MISURE SPECIFICHE E MODALITA' TECNICO-OPERATIVE DA ADOTTARE NEI CANTIERI

Per potere riprendere le attività di cantiere, sospese a causa dei provvedimenti legislativi emanati a seguito della diffusione del COVID-19 e per poterne contenere gli effetti nocivi alla salute dei lavoratori, sarà necessario porre in essere tutti gli strumenti attuativi indicati nelle tabelle allegate alla presente integrazione del PSC. La predisposizione degli strumenti attuativi potrebbe presupporre costi ed oneri per la sicurezza aggiuntivi (i costi, definiti dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno a carico del Committente, mentre gli oneri saranno a carico dell'Impresa affidataria e/o delle Imprese esecutrici/subappaltatrici). La suddivisione in costi ed oneri discende anche dal fatto che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione; in quest'ottica gli strumenti attuativi delle misure di prevenzione e protezione non possono essere considerati interamente "costi per la sicurezza".

Gli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi, rispetto a quelli già evidenziati nel PSC iniziale, saranno elaborati e quantificati dal CSE prima della ripresa dei lavori, in accordo con il Committente/Responsabile dei Lavori e dopo un confronto con l'Impresa appaltatrice. La ripresa dei lavori dovrà considerarsi, in una prima fase, preliminare, in quanto servirà per porre in essere le misure di prevenzione e protezione identificate nella presente integrazione al PSC.

Per il successivo calcolo degli eventuali costi per la sicurezza aggiuntivi dovranno essere considerati 73 giorni lavorativi, dal 20 Aprile al 31 Luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020); l'applicazione degli strumenti attuativi, quindi, avrà la medesima durata di 73 giorni lavorativi e sarà compito del CSE valutare il numero medio dei lavoratori presenti in cantiere per ogni giorno di lavoro (presenza media stimata).

Si ribadisce che i Datori di Lavoro delle Imprese affidatarie ed esecutrici dovranno rendere edotti i propri lavoratori sulle misure di sicurezza individuali e collettive adottate e da adottare, sulle istruzioni di comportamento aziendali e sulle indicazioni di sicurezza e di emergenza emanate dal Governo con i vari provvedimenti legislativi promulgati. Tale evidenza dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta da ciascun lavoratore presente in cantiere.

È SEMPRE NECESSARIO RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO DA UN LAVORATORE AD UN ALTRO.

Si ricorda, altresì, che il Protocollo condiviso prevede la sospensione delle lavorazioni (oppure il rinvio dell'inizio delle lavorazioni stesse), nei seguenti casi:

- ✓ La lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro, ma non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...).
- ✓ L'accesso agli spazi comuni (per esempio le mense) non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze.
- ✓ Non sia possibile, in presenza di lavoratore affetto da COVID-19 - stante la necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato - attuare una riorganizzazione del cantiere e la revisione

del cronoprogramma delle lavorazioni.

- ✓ In caso di pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture recettive disponibili.
- ✓ Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere.

ALLEGATO 1 - PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE IN CANTIERE

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" del 24 Aprile 2020 prevede, al punto 5, come l'Impresa Appaltatrice debba assicurare la **pulizia giornaliera (a fine turno) e la sanificazione periodica**:

- degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi, anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere l'Impresa affidataria procede alla pulizia e sanificazione di locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 Febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- la periodicità della sanificazione verrà *stabilita dal Datore di Lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto*, previa consultazione del Medico Competente aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti *i protocolli di intervento specifici* in comune accordo con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- gli operatori che *eseguono i lavori di pulizia e sanificazione* debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli *indumenti e i Dispositivi di Protezione Individuale.*

A) NORME E BUONE PRASSI

Allo stato attuale non risultano in letteratura scientifica studi che trattino in maniera specifica la disinfezione sul Virus Sars-COV-2. Pertanto, le indicazioni giunte dagli enti nazionali ed internazionali di sanità si basano sulle similitudini con i Coronavirus in circolazione. Non vi è comunque dubbio, allo stato attuale, che mantenere un alto livello di igiene personale e degli ambienti di vita e di lavoro, mediante normale pulizia a cui aggiungere interventi di disinfezione, sia un forte deterrente alla propagazione dei virus, tra cui il COVID-19.

La definizione di **"pulizia e sanificazione"** è contenuta nel D.M. 7 Luglio 1997 n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione":

a) sono attività di **pulizia** quelle che riguardano il *complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza*;

b) sono attività di **disinfezione** quelle che riguardano il *complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;*

(…)

e) sono attività di **sanificazione** quelle che riguardano *il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione* e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

La norma di riferimento per la pulizia e sanificazione di ambienti non sanitari è costituito dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22-02-2020.

Pulizia ambienti non sanitari

In stanze, mezzi di trasporto, (…) ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa ***pulizia con acqua e detergenti comuni*** *prima di essere nuovamente utilizzati.*

Per la ***decontaminazione,*** *si raccomanda l'uso di* ***ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia****.*

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare ***etanolo al 70%*** *dopo la pulizia con un detergente neutro.*

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa, quale DPI, un filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, nonché seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. (…)

B) PROTOCOLLO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA ESEGUIRE IN CANTIERE

In ciascun cantiere deve essere definito dall'Impresa appaltatrice, sulla base delle indicazioni riportate nella presente integrazione al PSC e previa consultazione del Medico Competente, un idoneo ed adeguato "Protocollo di pulizia e sanificazione da eseguire in cantiere", che preveda:

- ✓ **pulizia generale quotidiana** dei locali di lavoro (come normale attività);
- ✓ **sanificazione periodica** delle parti "sensibili" ed a contatto prolungato con le persone (tastiere, bagni, maniglie, strumenti individuali, ecc…) con prodotti tipo ipoclorito di sodio (NaClO) 0,1% o Etanolo (Et-OH) al 70%.
- ✓ **disinfezione e sanificazione ambientale e volumetrica** (periodica) con prodotti che rispondano alle attuali norme vigenti o linee guida o, comunque, considerati come minimo Presidi Medico Chirurgici (PMC) con un tempo sufficiente di contatto con le superfici da disinfettare.

La **pulizia giornaliera (a fine turno)** e la **sanificazione periodica** riguarderanno:

- parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia-piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili, ecc…);
- pulsantiere, quadri comando, volante, ecc… delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es.: sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc…) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita, altresì, la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi,

mouse, distributori di bevande, eseguite con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;

- per i mezzi di trasporto del personale occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, ecc…, mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

E', inoltre, opportuno che **i Datori di Lavoro organizzino le proprie squadre di lavoratori in modo che le attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro**. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.

C) PULIZIA QUOTIDIANA E SANIFICAZIONE PERIODICA

Le operazioni di pulizia e sanificazione (sia quotidiana che periodica) possono essere normalmente eseguite da maestranze del cantiere, adeguatamente informate e formate su tali operazioni e dotate dei DPI necessari, sulla base dell'analisi delle schede di sicurezza dei prodotti detergenti e disinfettanti forniti e previsti per la protezione dal contagio; in alternativa, tali operazioni possono essere eventualmente affidate a Ditte specializzate (in particolare la sanificazione periodica).

Periodicità della sanificazione

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili", sottoscritto in data 19.03.2020, indica come la periodicità della sanificazione **verrà stabilita dal Datore di Lavoro** in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e dei mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico Competente aziendale e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).

Le linee guida ECDP riportano alcuni test sulla persistenza, sulle superfici, dei Coronavirus, secondo i quali questi ultimi restano **sino a 9 giorni a temperatura ambiente** sulle superfici in **plastica** e **5 giorni** sull'**acciaio,** ma **non danno tempistiche** sulla cadenza delle sanificazioni.
Una tempistica adeguata, considerato di svolgere pulizia e disinfezione quotidiane delle parti e superfici sensibili (maniglie, bagni, porte, pulsantiere, schermi, superfici a contatto prolungato ecc…), potrebbe essere di almeno una volta ogni 10-15 giorni, per massimizzare l'efficacia in rapporto al costo ed alle dimensioni e caratteristiche degli ambienti da trattare.

D) DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTALI E VOLUMETRICHE STRAORDINARIE

Questo tipo di intervento dovrà essere previsto per evitare l'innesco di focolai di contagio, una tantum, **qualora si sia acclarato un caso di Covid-19 all'interno del cantiere;** si procederà, avvisando preventivamente il Committente/RL ed il CSE, alla pulizia e sanificazione di locali, alloggiamenti e mezzi, secondo le modalità operative previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili" del 19.03.2020 e le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute.

È opportuno che tali interventi siano affidati a Ditte specializzate in pulizie, disinfezioni e sanificazioni, dotate dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 7 Luglio 1997 n. 274 (tra cui la presenza di un Responsabile Tecnico), con le quali verranno definite le modalità operative ed uno specifico protocollo di azione e che, al termine dell'intervento, rilasceranno idonea attestazione con data di avvenuta sanificazione (rapporto, scheda o cartellino adesivo).

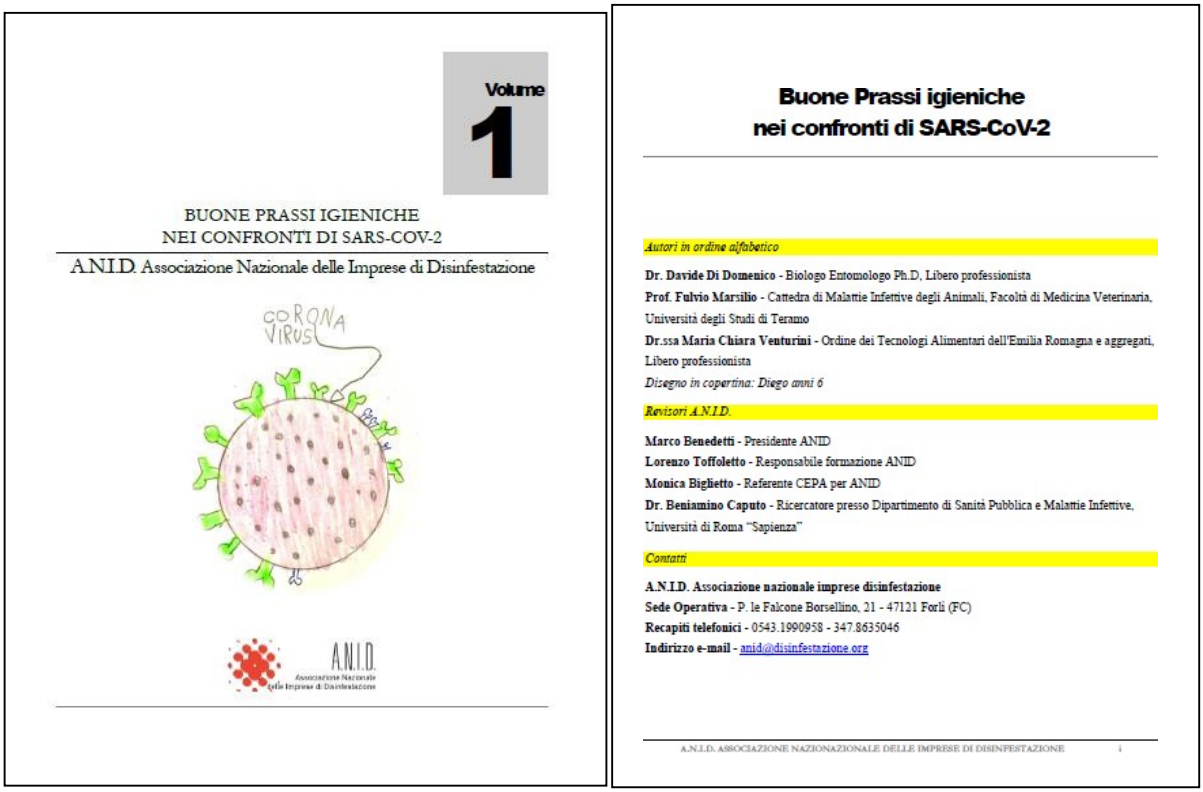

fig. 1 – ANID – Linee guida Sanificazione e Disinfezione

E) PRODOTTI E METODOLOGIE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTALE

Di seguito si riportano alcune note esplicative ed orientative rispetto ai prodotti disinfettanti ed alle metodologie normalmente proposte dalle Ditte specializzate per il protocollo di sanificazione e disinfezione ambientale in cantiere, o anche presso le strutture fisse delle Imprese.

Detergenti, disinfettanti e disinfestanti (Biocidi) – da sito ISS

I termini **detergente** e **disinfettante** sono spesso confusi tra loro:

- il primo ha lo scopo di rimuovere lo sporco (detergere);
- il secondo è formulato per diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi e/o virus (disinfettare) nonché organismi superiori, quali insetti, roditori, ecc… (disinfestante).

Questi tipi di prodotto sono anche distinti dal fatto che i disinfettanti/disinfestanti NON sono di libera vendita come i detergenti, ma sono soggetti ad una procedura autorizzativa armonizzata a livello nazionale ed europeo per la messa a disposizione sul mercato.

fig. 2 - I.S.S.: COVID-19 - Opuscolo su disinfettanti, igienizzanti e detergenti

F) TIPOLOGIE DI DISINFETTANTE IN BASE ALL'EFFICACIA VIRUCIDA

Le linee guida ECDC riportano alcuni agenti testati su altri Coronavirus:

Antimicrobial agent	Concentration	Coronaviruses tested	References
Ethanol	70%	HCoV-229E, MHV-2, MHV-N, CCV, TGEV	[4,6,7]
Sodium hypochlorite	0.1–0.5% 0.05–0.1%	HCoV-229E SARS-CoV	[6] [5]
Povidone-iodine	10% (1% iodine)	HCoV-229E	[6]
Glutaraldehyde	2%	HCoV-229E	[6]
Isopropanol	50%	MHV-2, MHV-N, CCV	[7]
Benzalkonium chloride	0.05%	MHV-2, MHV-N, CCV	[7]
Sodium chlorite	0.23%	MHV-2, MHV-N, CCV	[7]
Formaldehyde	0.7%	MHV-2, MHV-N, CCV	[7]

Viene riportato che, seppure non vi siano evidenze, l'utilizzo di un "normale" prodotto disinfettante "domestico" sia da ritenere sufficiente, consigliando di utilizzare **Ipoclorito di Sodio (NaClO) o Etanolo** in quanto di facile reperibilità e costo ridotto (Candeggina e Alcool Etilico).

Si tratta in ogni caso di prodotti che, in uso domestico con diffusione ridotta negli ambienti, non hanno particolari problemi. Un utilizzo su larga scala degli stessi comporta la gestione di problematiche non indifferenti (es. infiammabilità dell'Etanolo, corrosione e pericoli per l'ambiente per il NaClO, disturbi cutanei e respiratori per l'esposizione prolungata).

Si deve notare, comunque, che la candeggina commerciale ha una diluizione di NaClO normalmente inferiore al 5%, quando viene consigliato un utilizzo in diluizione inferiore allo 0,5% (perciò dieci volte inferiore).

Prodotti disinfettanti generali possono essere validi, meglio se compresi nell'elenco sopra citato, da valutare anche sulla base degli effetti sulle superfici trattate.

Studi scientifici, anche di recente pubblicazione, indicano tra i **Biocidi con maggiore efficacia di riduzione della infettività, in rapporto al tempo di esposizione al Biocida, l'Ipoclorito di Sodio, il Perossido di Idrogeno ed il Benzalconio Cloruro** (escludendo l'alcool etilico e il propilico per motivi di infiammabilità), garantendo però adeguate concentrazioni nel prodotto e sufficienti tempi di contatto (per ipoclorito di sodio, ad esempio, almeno 0,1% di concentrazione per 1 minuto di contatto o tempi maggiori per diluizioni inferiori).

Si noti, comunque, che si tratta di prodotti prevalentemente disinfettanti e non detergenti. La detersione delle superfici di per sè deve essere svolta con altri prodotti.

Si sottolinea come l'Ozono non rientra fra le metodiche indicate dall'ECDC. Ad oggi, pur essendo in corso vari studi, non c'è evidenza scientifica della attività disinfettante dell'Ozono nei confronti del COVID-19.

La scelta deve orientarsi, quindi, principalmente sui prodotti indicati nelle linee guida ECDC.

G) IRRORAZIONE O NEBULIZZAZIONE

Sostanzialmente le differenze non risiedono nel risultato ottenibile, che dovrebbe essere del tutto simile, ma nella difficoltà di svolgere le diverse operazioni. L'irrorazione a bassa pressione permette di lavorare agevolmente in locali composti da diverse stanze, dove la nebulizzazione permette di lavorare meglio, invece, in locali ampi saturandoli. La nebulizzazione (o atomizzazione) può essere fatta con nebulizzatori portatili o a saturazione.

L'irrorazione permette di non colpire eventuali oggetti sensibili che potrebbero, invece, danneggiarsi con il vapore prodotto dalla nebulizzazione diretta.

Una nebulizzazione a saturazione permette di raggiungere tutti i volumi dell'ambiente da trattare, compresi gli spazi "negativi" e le aree ad altezza difficilmente raggiungibile dalla diluizione, con le superfici in oggetto ed una pulizia anche grossolana successiva degli ambienti per eliminare l'eventuale patina del prodotto.

H) NEBULIZZAZIONE UMIDA O SECCA

La scelta di una nebulizzazione "secca" permette di ridurre le necessità di pulizia successiva, oltre a massimizzare il contatto tra il prodotto e le superfici.

Si dovrà valutare attentamente con le Ditte che eseguono la sanificazione e la disinfezione l'effettivo utilizzo della nebulizzazione "secca" in quanto questa richiede macchinari particolari che non sono ampiamente diffusi, come semplici irroratori o nebulizzatori.

Una nebulizzazione "umida" non differisce molto dalla irrorazione e, quindi, risulta più impattante su materiali e

strutture, anche dal punto di vista della necessità di successiva pulizia.

Nel caso di utilizzo di Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata) in nebulizzazione, il riutilizzo dei locali dopo l'intervento è molto veloce e le rimozioni di materiali depositati nei locali sono limitate.

I) PROBLEMATICHE OPERATIVE: INTERAZIONE DEI PREPARATI PER LA SANIFICAZIONE CON STRUTTURE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Per quanto riguarda le sostanze base indicate dalle linee guida ECDP, è necessario analizzare le schede di sicurezza dei preparati che li contengono e le principali modalità di utilizzo per indicare quali siano i principali problemi operativi.

Queste le problematiche intrinseche dei preparati generalmente proposti:

ETANOLO (70%): liquido e vapore facilmente infiammabile.

IPOCLORITO DI SODIO: soluzioni contenenti più di 500 ppm di Cloro attivo sono corrosive per alcuni metalli, leghe e molti termoplastici (ad esempio Resina Acetalica). A diluizioni inferiori la problematica è limitata. E' pericoloso per l'ambiente acquatico ed è necessario prestare attenzione in caso di rilascio di grosse quantità negli scarichi.

BENZALCONIO CLORURO: non corrosivo per metalli, in soluzioni 20% circa. Risulta pericoloso per gli ambienti acquatici ed irritante per la pelle.

PEROSSIDO DI IDROGENO: irritante per la pelle, potenzialmente comburente (in concentrazioni elevate).

Nel caso di utilizzo di Ipoclorito di Sodio, in particolare, si rende opportuna una pulizia successiva delle parti sensibili (in metallo non protetto) per evitare il pericolo di corrosione. Il Perossido di Idrogeno pone probabilmente minori problemi operativi e possibili conseguenze.

L) PROTEZIONE DEI LAVORATORI DURANTE E DOPO LE SANIFICAZIONI

Durante le sanificazioni si deve fare riferimento alle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Poiché le attività sono eseguite da Ditte specializzate, non si ravvisano particolari problemi per i lavoratori, fatto salvo che, nel caso debbano intervenire in contemporanea anche addetti di altre aziende, essi **si dovranno dotare delle medesime dotazioni antinfortunistiche per la protezione cutanea e respiratoria.**

Per quanto riguarda la riapertura dei locali al termine delle operazioni, si deve fare riferimento ai protocolli proposti dalle Aziende specializzate che, generalmente, prevedono comunque una **aerazione dei locali al termine della sanificazione, per un tempo che garantisca il sufficiente ricambio dell'aria all'interno** (sia con aerazione naturale che forzata).

ALLEGATO 2 – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Protocollo prevede al punto 6 che "… laddove **non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro durante l'attività lavorativa,** come principale misura di contenimento, **è necessario adottare idonei DPI** quali mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.".

La stessa disposizione si applica all'utilizzo dei servizi igienico assistenziali, dove si richiede di evitare assembramenti nei baraccamenti, nonché agli spostamenti per raggiungere il cantiere o alle riunioni in cantiere.

Una particolare attenzione va, inoltre, riservata ai dispositivi di protezione da utilizzarsi per la gestione di una persona sintomatica in cantiere (punto 10 del Protocollo).

Sulla base della specifica lavorazione effettuata in cantiere, i lavoratori potrebbero aver bisogno di indossare una combinazione di guanti, visiera e/o occhiali e protezione delle vie respiratorie.

In via generale, **nel caso sia rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro, l'uso di mascherine medico-chirurgiche o di DPI per le vie respiratorie aggiuntivi a quelli eventualmente già in uso per la specifica lavorazione NON è raccomandato. I lavoratori dovrebbero continuare ad utilizzare i DPI che normalmente userebbero per le normali attività lavorative, qualora previsti.**

L'adozione dei DPI indicati nel Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- ✓ le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- ✓ data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento dei DPI previsti ed alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere autorizzato l'utilizzo di mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria, previo assenso del CSE.

Nel merito, la Circolare del Ministero della Sanità del 24.03.2020 ribadisce che, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 17.03.2020 (cd. "Cura Italia"), "… per i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), di cui all'art. 74, comma 1, del D.Lgs. del 9 Aprile 2008 n. 81, le mascherine chirurgiche (DM, Dispositivi Medici) reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'art. 34, comma 3, del D.L. 2 Marzo 2020 n. 9".

A) UTILIZZO DI MASCHERINE MEDICO-CHIRURGICHE E FACCIALI FILTRANTI FFP

Di seguito si ritiene fornire un breve approfondimento sulle caratteristiche di mascherine medico-chirurgiche e facciali filtranti rispetto alla prevenzione del rischio di contagio da COVID-19. Facendo riferimento alla grafica sopra riportata risulta che:

- ✓ le mascherine chirurgiche **forniscono una protezione verso l'esterno**, ovvero trattengono le sole particelle emesse da chi le indossa, ma non proteggono il portatore;
- ✓ le maschere FFP2 o FFP3 (o le equivalenti americane N95/N99) **forniscono una protezione per chi le indossa**, ma alcune tipologie (con valvola) NON garantiscono il filtraggio dell'aria espirata.

L'uso di mascherine medico-chirurgiche (cosiddetti Dispositivi Medici) NON è stato ad oggi normato per l'uso da parte di operatori non sanitari e/o come protezione personale per lavoratori generici e popolazione generale; l'OMS raccomanda di indossare, comunque, una mascherina medico-chirurgica quando **si sospetta di aver contratto il SARS-CoV-2 e/o si presentano sintomi quali tosse o starnuti.**

L'utilizzo di tali presidi, inoltre, può essere individuato, suggerito e/o prescritto dal CSE o dalla stessa Impresa esecutrice **come misura di prevenzione generale nel contesto dello specifico cantiere e della circolazione all'interno dello stesso.**

Le **maschere di protezione respiratoria** (tra cui le semimaschere e i facciali filtranti) sono dispositivi di protezione delle vie respiratorie impiegati in cantiere e vengono prodotte in conformità alla Norma UNI EN 149:2009, e marcate CE (*N.B. in base alle indicazioni fornite dal cd. Decreto "Cura Italia" (D.L. 17.03.2020 n. 18) è possibile dotare i lavoratori di mascherine non marcate CE, limitatamente alla attuale fase emergenziale, previo parere positivo fornito dall'ISS (nel caso di mascherine chirurgiche) o dall'INAIL (nel caso di DPI) ottenuto dall'importatore o dal commercializzatore).*

I facciali filtranti devono essere impiegati se, nelle lavorazioni con esposizione a materiale aerodisperso in forma di particelle (polveri, fibre, fumi, nebbie), i rischi connessi con l'esposizione NON possono essere evitati o sufficientemente limitati.

I facciali filtranti sono classificati come **DPI di 3° categoria** ai sensi del D.P.R. 475/1992 e s.m.i., con obbligo di **formazione ed addestramento** dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. . 81/2008 e s.m.i..

I facciali filtranti possono essere **monouso**, ovvero utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro, marcate con la sigla NR (ad es. FFP3 NR) o **riutilizzabili** (per più di un turno) marcate con la sigla R (ad es. FFP2 R D).

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15/2012, l'uso di DPI per le vie respiratorie

conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 149:2009 **è da ritenersi idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi** (così come riconosciuto in numerosi documenti da OMS, NIOSH e UNI).

Quindi, i facciali filtranti certificati in conformità alla norma EN 149 (classe FFP2 o FFP3) sono sufficienti a garantire la prevenzione da agente biologico aereodisperso e possono essere utilizzati quando è necessario ***entrare in contatto con una persona in cantiere con sospetta infezione*** **da SARS-CoV-2**.

Laddove, inoltre, per la lavorazione analizzata sia già previsto l'utilizzo di un facciale filtrante FFP2 o FFP3 e non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza tra gli operatori in essa impegnati**, occorre entrare nel merito del tipo di DPI utilizzato**.

Le maschere FFP sono, infatti, progettate unicamente per la protezione del portatore e per tale motivo:

- ✓ non sono testate né progettate per filtrare l'aria espirata;
- ✓ è prevista la possibile presenza di valvole che facilitino l'espulsione non filtrata dell'aria espirata.

Oltre a ciò, anche per gli utilizzatori, per tali mascherine è prevista una possibile perdita massima verso l'interno (11% per le FFP2, 5% per le FFP3). Tali perdite possono risultare più elevate se non correttamente indossate o in presenza di operatore con barba non rasata (per l'impossibilità di un perfetto adattamento ai contorni del viso).

SI SCONSIGLIA, pertanto, l'adozione in accoppiamento a due o più lavoratori che debbano operare a distanza inferiore ad 1 metro, di mascherina chirurgica e FFP con valvola, in quanto l'operatore che indossa la mascherina chirurgica potrebbe risultare esposto a espulsione di aria "infetta" da parte di operatore con FFP con valvola.

È da privilegiare una omogeneità di DPI tra lavoratori a distanza ravvicinata, utilizzando preferibilmente, nel caso di facciali filtranti, quelli senza valvola.

In conclusione, si ribadisce come **utilizzare una mascherina non adeguata o in maniera non corretta** può **aumentare**, anziché ridurre, il **rischio di contagio**, così come generare un **potenziale falso senso di sicurezza.**

L'uso delle mascherine deve, pertanto, sempre essere combinato con le altre azioni di prevenzione/igiene personale, come il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

COVID-19 –DM/DPI per le vie respiratorie		
Tipologia	**MASCHERINA CHIRURGICA**	
Utilizzo in cantiere	- Persone positive al COVID-19 e/o persone con sintomi influenzali, in caso di contatti con altre persone. - Utilizzo da parte di tutti i lavoratori come misura di prevenzione generale se individuata dal CSE o dalla stessa Impresa affidataria/esecutrice nel contesto specifico del cantiere.	

Requisiti	- Direttiva CEE/CEA/CE Concernente i Dispositivi Medici n. 42/1993 (prevede marcatura CE); - UNI EN ISO 14683:2019 + AC:2019 – Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova; - UNI EN ISO 10993 – Valutazione biologica e test di biocompatibilità per Dispositivi Medici.
Deroghe periodo emergenza CODIV - 19	**D.L. 18 del 17.03.2020 (cd. Decreto "Cura Italia") - art. 15: Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.** *1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del Decreto Legge 2 Marzo 2020 n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 Gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.* *2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista,* ***inviano all'Istituto Superiore di Sanità una autocertificazione*** *nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto Superiore di Sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa.* ***L'Istituto Superiore di Sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza*** *delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.* *3. […]*
	4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.
Norme che obbligano all'utilizzo	- DPCM 10 Aprile 2020 - art. 4, comma 8, lettera g: "*In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a)* *[…];* *b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi.* - Circolare del Ministero della Sanità del 18.03.2020 - D.L. 17.03.2020 – art. 16
Necessità di formazione/ addestramento all'utilizzo	NO addestramento

Tipologia	**MASCHERINA FFP2** Filtrazione efficace per almeno il 92% delle particelle che si trovano nell'aria, aventi diametro medio di 0,6 µm, con perdita massima verso l'interno consentita dell'11%.	
Tipologia	**MASCHERINA FFP3** Filtrazione efficace per almeno il 98% delle particelle che si trovano nell'aria, aventi diametro medio di 0,6 µm, con perdita massima verso l'interno consentita dell'5%.	
Utilizzo in cantiere	- Addetti a lavorazioni con esposizione a materiale aerodisperso, in forma di particelle (polveri, fibre, fumi, nebbie), dove i rischi connessi con l'esposizione non possono essere evitati. - Personale che procede all'isolamento di persona in cantiere che manifesti sintomi di infezione respiratoria. - Addetti alle lavorazioni con impossibilità del mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro, in alternativa alle mascherine chirurgiche.	
Requisiti	- UNI EN 149:2009 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura; - Regolamento (UE) 2016/425 del 9 Marzo 2016 sui DPI che abroga la direttiva 89/686/CEE; - D.Lgs. n. 475/1992 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425.	

Deroghe periodo emergenza CODIV 19	**D.L. 18 del 17.03.2020 (cd. Decreto "Cura Italia"): art. 15 - Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale.** *1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del Decreto Legge 2 Marzo 2020 n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza (…), è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.* *2. […]* *3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista,* ***inviano all'INAIL una autocertificazione*** *nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa.* ***L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza*** *dei dispositivi di protezione individuale alle norme Vigenti.* *4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi (…) il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.*
Norme che obbligano all'utilizzo	- D.Lgs. n. 81/2008 – Eventualmente previsti dalla Valutazione dei Rischi/POS dell'Impresa appaltatrice o dal PSC in caso di interferenze - "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" del 24.04.2020 di cui al D.P.C.M. del 26.04.2020 (allegati VI e VII).
Necessità di formazione/ addestramento all'utilizzo	Sì: il D.Lgs. n. 81/2008 all' art. 77, comma 5, prevede l'addestramento pratico per l'uso e l'indossamento dei DPI di terza categoria.

ALLEGATO 3 – CHECK LIST DA UTILIZZARE NEI CANTIERI PER IL CONTENIMENTO ED IL CONTRASTO DEL COVID-19

Il presente documento, da considerarsi puramente indicativo e non esaustivo, viene elaborato allo scopo di assistere gli operatori economici e gli addetti ai lavori (a qualunque titolo) nella delicata fase della ripresa delle attività edilizie e stradali al fine di per sostenerle nell'adozione dei protocolli di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, coniugando la garanzia delle necessarie condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. L'applicazione delle misure in esso contenute può costituire un primo livello di analisi delle azioni gestionali ed organizzative da attuare per la ripresa delle attività nei cantieri stradali ed edili.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CHECK-LIST PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

DATI APPALTATORE	
Ragione sociale	
Partita IVA	
Telefono	
Indirizzo cantiere	
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CANTIERE	
❑ Sub appaltatori ❑ Lavoratori autonomi ❑ Sub fornitori ❑ Altro:_____	

GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID 19	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, il RSPP e sentito gli RLS/RLST, definisce una specifica procedura gestionale ed organizzativa adeguata a fronteggiare l'emergenza COVID-19 sulla base delle indicazioni del DPCM 26 aprile 2020				❑ Obblighi informativi/formativi	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
				❑ Modalità di ingresso in cantiere	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
				❑ Modalità di ingresso dei fornitori	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
				❑ Mobilità del personale	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
				❑ Misure/Istruzioni operative di prevenzione in cantiere	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
				❑ Sorveglianza sanitaria	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
				❑ Procedura per la gestione del caso "sintomatico"	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione/progettazione integra il Piano di Sicurezza e Coordinamento con l'introduzione delle procedure di gestione del rischio di contagio da COVID-19, compreso la stima dei costi della sicurezza e eventuali integrazioni del layout di cantiere				❑ Procedure di gestione ed organizzazione del cantiere	❑ Integrazione PSC ❑ Stima costi della sicurezza
				❑ Turnazione delle lavorazioni	❑ aggiornamento cronoprogramma ❑ stima dei costi della sicurezza
				❑ Modifiche del layout di cantiere per: ❑ individuazione zone di carico e scarico ❑ installazione di nuovi servizi igienici	❑ integrazione layout di cantiere ❑ stima dei costi della sicurezza

1) OBBLIGHI INFORMATIVI/FORMATIVI				Gestione definita	EVIDENZA
Requisito	**SI**	**NO**	**NA**		
1.1) Il Datore di Lavoro ha fornito una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. Tutti i lavoratori e il personale esterno che entra in cantiere sono stati informati circa le disposizioni delle Autorità in materia di prevenzione dal contagio da COVID-19				❑ Affissione di cartelli informativi (multi lingua ove necessario) nei punti strategici	❑ Presenza di cartelli nei punti strategici
				❑ Consegna di documentazione cartacea	❑ Da attestare, eventuale registro
				❑ Modalità e-learning	❑ Da attestare, eventuale registro
				❑ Altro: _____	❑ Altro
1.2) Tutti i lavoratori e il personale esterno che entra in cantiere è stato informato e formato circa disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da COVID-19				❑ Procedura per gli spostamenti casa lavoro (vedi punto 5)	❑ Testo dell'informativa ❑ Attestazione della avvenuta informazione ai lavoratori ❑ Altro: _____
				❑ Requisiti e procedure di ingresso (vedi punto 3)	❑ Testo dell'informativa ❑ Attestazione della avvenuta informazione ai lavoratori ❑ Altro: _____
				❑ Sintomi, trasmissione, trattamento del COVID-19	❑ Testo dell'informativa ❑ Attestazione della avvenuta informazione ai lavoratori ❑ Altro: _____
				❑ Procedura per la mobilità sui mezzi aziendali	❑ Testo dell'informativa ❑ Attestazione della avvenuta informazione ai lavoratori ❑ Altro: _____
				❑ Procedura gestione del caso "sintomatico"	❑ Attestato di formazione ❑ Registro presenza alla formazione

1) OBBLIGHI INFORMATIVI/FORMATIVI				Gestione definita	EVIDENZA
Requisito	**SI**	**NO**	**NA**		
				❑ utilizzo specifico dei DPI	❑ Attestato di formazione ❑ Registro presenza alla formazione
				❑ Altro: _____	❑ Altro: _____
1.3) Il Datore di Lavoro in collaborazione con il Medico competente, RSPP, RLS/RLST dovrà definire una procedura di gestione di lavoratori sintomatici. Dovrà essere individuata la figura (ad esempio addetto all'emergenza, preposto, etc…) alla quale il lavoratore dovrà fare riferimento, tale figura sarà idoneamente formata sulle corrette procedure da seguire. Al lavoratore dovrà essere fornita immediatamente una mascherina e dovrà essere allontanato dagli altri lavoratori ed accudito in un locale per procedere al contatto del medico di medicina generale e/o del Dipartimento di sanità pubblica per l'applicazione della procedura necessaria facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti				❑ Definizione della procedura del caso "sintomatico"	❑ Procedura gestionale caso "sintomatico" ❑ Individuazione personale per la gestione ❑ presenza del personale formato ❑ Presenza dei numeri utili da contattare
				Elenco nominativi personale formato	
					❑ Attestato di formazione
					❑ Attestato di formazione
					❑ Attestato di formazione

2) INGRESSO IN CANTIERE DEL PERSONALE	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
2.1) Il Datore di lavoro assicura l'avvenuto controllo quotidiano della temperatura corporea, anche qualora sia preventivamente eseguita dal lavoratore prima dell'accesso in cantiere e comunque prima dell'inizio del turno di lavoro				❑ individuate e rese note le procedure da attuare per rilevare la temperatura, ivi compresa la strumentazione da utilizzare	❑ procedura misurazione temperatura ❑ registro misurazione temperature ❑ altro: _____
				❑ individuate e rese note le procedure da attuare in caso di temperatura oltre i 37,5°	❑ procedura caso "sintomatico" ❑ altro: _____
				❑ individuate e rese note le disposizioni inerenti il rispetto della privacy	❑ informativa privacy sottoscritta dal lavoratore ❑ testo dell'informativa diffusa verbalmente ai lavoratori ❑ altro: _____
2.2) Prevedere una zona di distribuzione DPI usa e getta (mascherine e guanti) attrezzata per lo smaltimento dei dispositivi utilizzati dal personale per la mobilità verso il cantiere, ovvero luogo di lavoro				❑ Predisposizione zone di distribuzione DPI usa e getta (mascherine e guanti)	❑ Presenza zone di distribuzione DPI ❑ Registro distribuzione DPI ❑ Altro: _____
				❑ Predisposizione di contenitore per lo smaltimento dei dispositivi utilizzati dal personale per la mobilità verso il cantiere, ovvero luogo di lavoro	❑ Presenza di contenitori per lo smaltimento ❑ Altro: _____

3) INGRESSO IN CANTIERE DEI FORNITORI	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
3.1) Individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento				❑ è previsto un presidio dell'ingresso al cantiere (citofoni, guardianie, ecc..);	❑ procedura ingresso ❑ modalità:
				❑ è stata individuata una zona di scarico all'interno del cantiere;	❑ integrazione layout di cantiere ❑ informativa per i fornitori ❑ altro: _____
				❑ l'autista è stato informato di non poter abbandonare l'abitacolo. Nel caso fosse indispensabili alle operazioni di scarico la sua presenza è informato che dovrà mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro e che dovrà indossare idonei DPI (mascherina, occhiali e guanti);	❑ informativa per i fornitori ❑ cartellonistica di cantiere ❑ altro: _____
				❑ è stato attrezzato il cantiere con servizi igienici destinati ai fornitori/visitatori;	❑ presenza di servizi igienici dedicati ❑ integrazione layout di cantiere ❑ altro: _____
				❑ è stato vietato l'ingresso agli spogliatoi/mense ai fornitori/visitatori	❑ cartelli di divieto ❑ informativa fornitori/visitatori ❑ altro: _____
				❑ è reso disponibile ai fornitori/visitatori prodotti igienizzanti, DPI e un contenitore di smaltimento per i DPI.	❑ punto distribuzione DPI

4) MOBILITA' DEL PERSONALE	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
4.1) Il Datore di Lavoro garantisce che il proprio personale sia idoneamente informato circa le modalità e le condizioni secondo le quali potrà recarsi sul posto di lavoro				❑ Informativa divulgata tramite Newsletter	❑ informativa per gli spostamenti casa lavoro ❑ altro: _____
				❑ Informativa divulgata tramite Mail aziendale	❑ informativa per gli spostamenti casa lavoro ❑ altro: _____
				❑ Informativa divulgata tramite Riunione di coordinamento	❑ informativa per gli spostamenti casa lavoro ❑ verbale della riunione ❑ altro: _____
4.2) Il Datore di Lavoro ha fornito agli autisti ed il personale di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.). In caso sia necessario l'utilizzo promiscuo del mezzo, prevede l'utilizzo di più mezzi di trasporto, ovvero, in caso di impossibilità, fornisce in dotazione mascherine chirurgiche nuove e guanti da indossare dopo la detersione delle mani con soluzione idroalcolica prima della salita sul veicolo.				❑ Procedura utilizzo mezzi aziendali	❑ Procedura
				❑ Procedura per la sanificazione dei mezzi	❑ Procedura
				❑ Distribuzione gel sanificate	❑ Presenza del gel sanificante

5) MISURE DI PREVENZIONE IN CANTIERE	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
5.1) Per tutte le lavorazioni in cui si ravvisano criticità in ordine al mantenimento di un'efficace distanziamento interpersonale almeno superiore ad un metro, dovranno essere individuate dal Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, il RSPP e sentiti gli RLS/RLST le procedure/istruzioni operative nonché indicati i DPI da indossare per rendere possibile le lavorazioni in sicurezza sulle base delle conoscenze e tecnologie attuali, tenendo conto di efficacia e praticità di utilizzo.				❑ Procedure/istruzioni operative da seguire	❑ Procedura gestionale ed organizzativa
				❑ DPI da utilizzare	❑ Registro consegna DPI
				❑ Altro: _____	❑ altro: _____
5.2) Il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria presente in cantiere dovrà garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti uso ufficio. L'esecuzione delle lavorazioni, nei casi ove possibile, a distanza interpersonale superiore ad un metro. Le procedure di pulizia e sanificazione dovranno identificare oltre alle modalità di effettuazione anche modalità di verifica/controllo.				❑ è garantita la distanza interpersonale di un metro tra i lavoratori	❑ disposizioni postazioni di lavoro ❑ altro: _____
				❑ sono state definite le modalità di sanificazione periodica, nonché di pulizia quotidiana	❑ procedura per la sanificazione ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
				❑ sono state definite le modalità di verifica e controllo della sanificazione	❑ registro delle sanificazioni ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
				❑ Altro: _____	❑ altro: _____
5.3) Il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria presente in cantiere dovrà garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti spogliatoio. Le procedure di pulizia e sanificazione dovranno identificare oltre alle modalità di effettuazione anche modalità di verifica/controllo Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'aggregazione ed il rispetto della distanza minima. Gli spogliatoi dovranno essere dotati di un numero idoneo di armadietti affinché, ogni lavoratore, possa avere la possibilità di riporre				❑ sono state definite le modalità di sanificazione periodica, nonché di pulizia quotidiana	❑ procedura per la sanificazione ❑ altro: _____
				❑ è disposta la turnazione per l'accesso in quanto non è possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro	❑ procedura/tabella per la turnazione degli accessi
				❑ gli armadietti sono presenti in un numero sufficiente	❑ registro di consegna armadietti
				❑ è presente presso l'ingresso un erogatore di gel sanificante o altro dispositivo per la pulizia delle mani	❑ presenza di gel sanificante ❑ altro:
				❑ è garantita la distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori	❑ disposizione postazioni

5) MISURE DI PREVENZIONE IN CANTIERE	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
separatamente gli indumenti personali da quelli utilizzati per l'attività del cantiere (armadietto dotato di anta di separazione ovvero due armadietti)				❑ è presente un contenitore per lo smaltimento dei DPI monouso	❑ presenza contenitore smaltimento
				❑ è presente nelle vicinanze un punto di distribuzione di DPI monouso	❑ punto approvvigionamento DPI
				❑ sono state definite le modalità di verifica e controllo della sanificazione	❑ Attestazione delle sanificazioni ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
5.4) Il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria presente in cantiere dovrà garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione degli ambienti mensa-refettorio. Le procedure di pulizia e sanificazione dovranno identificare oltre alle modalità di effettuazione anche modalità di verifica/controllo				❑ è garantita la distanza interpersonale di almeno un metro tra i lavoratori	❑ disposizione posti a sedere
				❑ è garantita la possibilità ai lavoratori di non sedersi l'uno di fronte all'altro	❑ disposizione posti a sedere
				❑ è garantita l'areazione dei locali durante il loro utilizzo	❑ procedura gestionale ed organizzativa del locale mensa/area ristoro ❑ informativa utilizzo area mensa/refettorio ❑ esposizione di cartelli ❑ altro: _____
				❑ i lavoratori procedono alla sanificazione delle superfici di contatto prima e dopo la fruizione del pasto	❑ procedura gestionale ed organizzativa del locale mensa/area ristoro ❑ informativa utilizzo area mensa/refettorio ❑ esposizione di cartelli ❑ altro:
				❑ è disposta la turnazione per l'accesso in quanto non è possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro	❑ procedura/tabella per la turnazione degli accessi
				❑ è presente presso l'ingresso un erogatore di gel sanificante o altro dispositivo per la pulizia delle mani	❑ presenza di gel sanificante ❑ altro: _____

5) MISURE DI PREVENZIONE IN CANTIERE	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
				❑ è presente un contenitore per lo smaltimento dei DPI monouso	❑ presenza contenitore smaltimento
				❑ è presente nelle vicinanze un punto di distribuzione di DPI monouso	❑ punto approvvigionamento DPI
				❑ sono state definite le modalità di sanificazione periodica, nonché di pulizia quotidiana dei locali	❑ procedura per la sanificazione ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro:
				❑ sono state definite le modalità di verifica e controllo della sanificazione	❑ registro delle sanificazioni ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
5.5) Il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria presente in cantiere dovrà garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione dei servizi igienici Le procedure di pulizia e sanificazione dovranno identificare oltre alle modalità di effettuazione anche modalità di verifica/controllo				❑ è presente presso l'ingresso un erogatore di gel sanificante o altro dispositivo per la pulizia delle mani	❑ presenza di gel sanificante ❑ altro: _____
				❑ è presente un contenitore per lo smaltimento dei DPI monouso	❑ presenza contenitore smaltimento
				❑ è presente nelle vicinanze un punto di distribuzione di DPI monouso	❑ punto approvvigionamento DPI
				❑ sono state definite le modalità di sanificazione periodica, nonché di pulizia quotidiana	❑ procedura per la sanificazione ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
				❑ sono state definite le modalità di verifica e controllo della sanificazione	❑ registro delle sanificazioni ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
5.6) Il Datore di Lavoro dell'Impresa affidataria presente in cantiere dovrà garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione delle attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali. Le procedure di pulizia e sanificazione dovranno identificare oltre alle modalità di effettuazione anche modalità di verifica/controllo				❑ il lavoratore è stato informato che prima di ogni utilizzo deve provvedere alla pulizia delle superfici toccate frequentemente	❑ procedura utilizzo mezzi e/o attrezzature d'uso promiscuo ❑ informativa sull'utilizzo ❑ altro: _____
				❑ in prossimità del mezzo è possibile reperire i prodotti necessari alla sanificazione	❑ presenza di prodotti detergenti ❑ altro: _____
				❑ in prossimità del mezzo è possibile lavarsi le mani	❑ presenza di gel sanificante ❑ altro: _____

5) MISURE DI PREVENZIONE IN CANTIERE	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
				❑ sono state definite le modalità di sanificazione periodica, nonché di pulizia quotidiana	❑ procedura per la sanificazione ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
				❑ sono state definite le modalità di verifica e controllo della sanificazione	❑ registro delle sanificazioni ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
5.7) L'impiego di ascensori e montacarichi con cabina chiusa (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l'impiego prioritariamente di mascherina chirurgica monouso; I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso;				❑ è consentito l'utilizzo ad un lavoratore per volata	❑ procedura gestionale e organizzativa per l'utilizzo ❑ segnaletica ❑ altro: _____
				❑ in prossimità dello stesso è possibile reperire i prodotti necessari alla sanificazione	❑ presenza di gel sanificante ❑ altro: _____
				❑ sono state definite le modalità di sanificazione periodica, nonché di pulizia quotidiana	❑ procedura per la sanificazione ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
				❑ sono state definite le modalità di verifica e controllo della sanificazione	❑ registro delle sanificazioni ❑ contratto con ditta esterna ❑ altro: _____
5.8) Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione devono essere formati e inderogabilmente dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.				❑ Pulizia e sanificazione eseguita dal personale interno	❑ attestato per la formazione specifica ❑ registro distribuzione DPI ❑ procedura per la sanificazione
				❑ pulizia e sanificazione eseguita da Ditta specializzata	❑ contratto con ditta esterna ❑ attestato formazione specifica ❑ procedura per la sanificazione
5.9) In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2/FFP3, visiera paraschizzi, ovvero occhiali protettivi.				❑ disponibilità di maschere FFP2/FFP3 e visiera paraschizzi	❑ presenza di maschere FFP2/FFP3 e visiera paraschizzi

6) ULTERIORI DISPOSIZIONI	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
6.1) La sorveglianza sanitaria periodica viene mantenuta in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.				❑ Mantenimento sorveglianza sanitaria periodica	❑ Certificati medici
6.2) Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.				❑ Definizione della procedura per il reintegro del personale	❑ Procedura per il reintegro del personale ❑ Certificato negativizzazione ❑ Certificato medico di idoneità alla mansione
6.3) Per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione è costituito in cantiere un Comitato con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS/RLST				Composizione: ❑ Committente, RL/RUP: ❑ Impresa affidatari: ❑ Impresa Esecutrice: ❑ Lavoratore Autonomo: ❑ CSE: ❑ RLS e/o RLST: ❑ Medici competenti:	❑ Verbale di costituzione ❑ Altro:

6) ULTERIORI DISPOSIZIONI	SI	NO	NA	GESTIONE DEFINITA	EVIDENZA
6.4) Per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione si fa riferimento al Comitato composto dal CPT e con il coinvolgimento delle parti sociali e degli RLS Territoriali				Composizione: ❑ Organismi paritetici: ❑ RLST: ❑ Parti sociali: ❑ Altri: ❑ Autorità sanitarie: ❑ Altri soggetti istituzionali:	❑ _____